



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1536

Seduta del 18/12/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Francesco Foti

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive integrazioni e modifiche, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in tema di c.d. "partenariato pubblico-pubblico (PPP)", all'art. 12, comma 4;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice degli Appalti)"*, in particolare, l'art. 7, comma 4 e l'art. 13, comma 6 e l'allegato I, art.1.1, lett. Q;
- la legge regionale 26 settembre 2006 n. 22 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"*;
- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 *"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007"*, che configura il sistema regionale e individua alla sezione I dell'Allegato A1 gli enti dipendenti e le società partecipate in modo totalitario che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, di finanza pubblica e di valorizzazione degli investimenti, con particolare riferimento a Finlombarda S.p.A., nel cui Statuto, all'art. 4 *"Oggetto sociale, forme di intervento, modalità e limiti"* è riportato che la Società ha per oggetto sociale la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma al fine precipuo di favorire e contribuire allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale nel territorio della Regione Lombardia;
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 *"Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività"*, che, al fine di promuovere la crescita competitiva, la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, individua all'art. 3 tra le sue modalità attuative, la stipula di specifici accordi con enti e istituzioni pubbliche e private, tra cui anche le camere di commercio;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 *"Manifattura diffusa, creative e tecnologica 4.0"* che, per promuovere l'attrattività e il rilancio produttivo del territorio lombardo, individua una serie di strumenti finalizzati a sostenere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'innovazione del settore artigiano e della manifattura innovativa attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia;

- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 *“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”*, in particolare, l'art. 9 che individua nel partenariato istituzionale con le camere di commercio una delle modalità con le quali promuovere progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva e qualitativa delle imprese;
- la legge regionale n. 36/2015 *“Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”* che prevede, tra gli strumenti attuativi, la stipula di convenzioni con le camere di commercio oltre che con gli organismi regionali delle associazioni rappresentative, per la promozione della cooperazione in Lombardia e la regolazione dell'utilizzo delle reciproche banche dati;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *“Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”*, con particolare riferimento all'articolo 12;
- la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 *“Lombardia è ricerca e innovazione”* volta ad integrare e rafforzare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuove, in sinergia con soggetti pubblici e privati, diversi interventi tra i quali la diffusione della cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile, il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese, anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up giovanili innovative, la ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica, gli investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e per favorire l'uso degli open data e dei big data;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, che definisce le Camere di commercio “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”, ed in particolare:
 - l'art. 2 (Compiti e funzioni) che stabilisce che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territoriale di competenza, svolgono, fra le altre, attività di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti (lettera e) ed attività oggetto di convenzioni con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa che riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie (lettera g);

- l'art. 18 (Finanziamento delle Camere di Commercio) che al comma 10 prevede che per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello Sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento;
- l'art. 6 (Unioni regionali) nel quale si prevede che "le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del Codice civile [...] allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti [...];
- il Decreto Ministeriale 7 marzo 2019 – *"Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018"*;
- il Decreto dirigenziale del 22 dicembre 2014, n. 53 *"Riconoscimento giuridico dell'Associazione denominata «Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia»"*;
- lo Statuto di Unioncamere Lombardia, articolo 2, nel quale si prevede che *"In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione"*;
- la DGR del 12 novembre 2018, n. 767 *"Approvazione dello Schema dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza", che approva lo Schema di Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, in vigore fino al 31 dicembre 2023;

- *la DGR del 27 maggio 2019, n. 1662 "Linee guida per l'adozione e la gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo";*
- *la DCR del 20 giugno 2023, n. 42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura" il quale declina le linee strategiche dell'azione regionale su sette pilastri, includendo ambiti e obiettivi strategici aventi natura trasversale rilevanti in ordine alle finalità di sviluppo economico e competitività del sistema lombardo, che prevedono il coinvolgimento del Sistema camerale e perseguono finalità di sviluppo sistemici;*

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto:
 - a) riconoscono l'opportunità di rinnovare e rafforzare la propria collaborazione, accrescendo ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle di sostegno allo sviluppo di imprese e territori, proprie delle Camere di Commercio, dotandosi a tal fine di uno strumento di partenariato che, nell'interesse del sistema economico lombardo, favorisca il raccordo strategico e operativo fra i due sistemi, renda sistematica l'intersezione fra i rispettivi percorsi di programmazione e realizzi una crescente convergenza su obiettivi di sviluppo prioritari e condivisi;
 - b) si propongono di accrescere ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi organi ed enti, per un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, anche attraverso il cofinanziamento di progetti e azioni che garantiscano una crescita duratura e uno sviluppo qualitativo del sistema delle imprese;
 - c) si impegnano a sviluppare un ambiente favorevole all'imprenditorialità delle PMI, sostenendo lo sviluppo di filiere ed ecosistemi di impresa coerenti con la vocazione dei territori e al contempo favorendo l'espansione di ambiti innovativi e strategici per il posizionamento anche internazionale del sistema economico lombardo;
 - d) si impegnano altresì ad adottare procedure di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi e i tempi medi per le imprese;
 - e) promuovono azioni comuni per facilitare l'accesso delle imprese e dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territori alle opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria, nonché alle risorse rese disponibili sotto diverse forme e per precisi target e obiettivi strategici dalla Finanziaria regionale;

- le Camere di Commercio lombarde:
 - a) si pongono come naturale rete di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico, attività produttive e attrattività territoriale;
 - b) riconoscono il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione Lombardia, impegnandosi a definire le proprie linee di intervento per lo sviluppo locale in coerenza con gli orientamenti regionali;
 - c) quale rete operante sul territorio lombardo, costituiscono un punto di riferimento prioritario attraverso il quale si sviluppano, oltre ai servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento che la Regione Lombardia indirizza al sistema delle imprese;
- Regione Lombardia:
 - a) riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale interlocutore privilegiato per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale;
 - b) potrà avvalersi di Finlombarda per la definizione e la realizzazione delle relative misure attuative, al fine di assicurare un intervento sistemico e sinergico, finalizzando le risorse disponibili verso obiettivi di policy comuni e condivisi;

CONSIDERATO altresì che, nella prospettiva di intercettare al meglio i fabbisogni del sistema economico regionale, Regione Lombardia e Sistema Camerale intendono continuare a promuovere interventi e progettualità condivise, puntando a una maggiore qualificazione degli interventi in termini di efficacia, semplificazione e integrazione, e condividono pertanto la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione avviata nel 2006 e proseguita negli anni, sottoscrivendo un nuovo accordo;

DATO ATTO che Regione Lombardia e il Sistema Camerale hanno concordato i contenuti del schema di Accordo, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da note prot. A1.2023.0594031 del 13/12/2023 e prot. A1.2023.0596338 del 14/12/2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto opportuno promuovere un nuovo Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO che il nuovo Accordo ha durata quadriennale, copre la XII legislatura regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 marzo 2028;

RITENUTO altresì di nominare ai fini dell'istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 dell'Accordo i seguenti membri per Regione Lombardia:

- l'Assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, in qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidenza della stessa;
- l'Assessore alla cultura, Francesca Caruso;
- l'Assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali;
- l'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi;

DATO ATTO che la cabina di regia sarà formalmente istituita a seguito della comunicazione da parte di UnionCamere Lombardia dei componenti designati in rappresentanza del Sistema Camerale Lombardo;

PRESO ATTO che l'Accordo si attua attraverso un Programma Operativo con valenza biennale, approvato su proposta della Cabina di regia dagli organi competenti delle Parti entro il 31 marzo del 2024 ed entro il 31 marzo del 2026;

PRESO ATTO che nello svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del supporto tecnico-istruttoria di una Segreteria Tecnica da essa nominata, composta da sei (6) componenti tecnici di cui tre (3) in rappresentanza di Regione Lombardia e tre (3) in rappresentanza del Sistema camerale e coordinata congiuntamente da un rappresentante di Regione Lombardia e da un rappresentante del Sistema camerale;

PRESO ATTO che all'approvazione del Programma Operativo 2024-2025 e degli interventi attuativi del medesimo si procederà con successive e apposite deliberazioni;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII



Regione Lombardia

LA GIUNTA

legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema del nuovo Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza il 31 marzo 2028, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di stabilire che, per Regione Lombardia, l'Accordo di cui al punto 1 sarà sottoscritto dal Presidente di Giunta regionale o suo delegato;
3. di nominare in qualità di componenti della Cabina di regia dell'Accordo, quale organo volto ad assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e la sua attuazione attraverso il Programma Operativo biennale:
 - l'Assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, in qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidenza della stessa;
 - l'Assessore alla cultura, Francesca Caruso;
 - l'Assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali;
 - l'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Simona Tironi;
4. di dare atto che la Cabina di regia dell'Accordo di cui al punto 3 provvederà ad approvare il Programma Operativo 2024-2025 e a nominare i componenti della Segreteria Tecnica;
5. di rimandare a successive deliberazioni l'approvazione del Programma Operativo 2024-2025 e dei suoi interventi attuativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per Regione Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e di provvedere alla pubblicazione dello stesso e degli atti conseguenti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge